

A

**Legge federale
sull'Assemblea federale
(Legge sul Parlamento, LParl)
(Programma di legislatura)**

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 3 novembre 2005¹;

visto il parere del Consiglio federale del 1^o febbraio 2006²,

decreta:

I

La legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento è modificata come segue:

Art. 74 cpv. 3

³ L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi, reclami sollevati contro i trattati intercantonali e contro quelli conclusi dai Cantoni con l'estero, conferimento della garanzia a costizioni cantonali e programma di legislatura.

Art. 94a (nuovo) Appianamento delle divergenze in materia di programma di legislatura

¹ Per il decreto federale sul programma di legislatura, la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza residua. Su ogni proposta si vota separatamente.

² Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata.

Art. 144 cpv. 3

³ Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sui punti salienti dell'attività governativa nell'anno considerato. Informa altresì sul conseguimento degli obiettivi determinanti nell'anno in questione, sull'attuazione del programma di legislatura e del programma legislativo, nonché sullo stato degli indicatori superiori. Eventuali deroghe nonché progetti non pianificati devono essere motivati.

¹ FF **2006** 1715

² FF **2006** 1735

³ RS **171.10**

Art. 146 Programma di legislatura

¹ All'inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio sul programma di legislatura e il disegno di decreto federale semplice sul programma medesimo.

² Il decreto federale semplice definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi del programma di legislatura e indica per ciascuno di essi i previsti atti legislativi dell'Assemblea federale e altri provvedimenti necessari per conseguirli.

³ Nel messaggio sul programma di legislatura, per gli obiettivi sono specificati gli indicatori superiori. Il messaggio fornisce inoltre un compendio di tutti i disegni di atti legislativi che il Consiglio federale prevede di sottoporre all'Assemblea federale nel corso della legislatura (programma legislativo).

⁴ Nel messaggio è illustrato anche il piano finanziario di legislatura. Questo stabilisce il fabbisogno finanziario per la legislatura e mostra in che modo si prevede di coprirlo. Gli obiettivi e i provvedimenti del programma di legislatura e il piano finanziario di legislatura sono coordinati quanto a materia e durata.

Art. 147 Trattazione del programma di legislatura

¹ Le due Camere deliberano sul programma di legislatura in due sessioni consecutive.

Minoranza

(Schibli, Amstutz, Fehr Hans, Hutter Jasmin, Joder, Perrin, Pfister Gerhard, Walker, Weyeneth)

¹ Le due Camere deliberano sul programma di legislatura nella stessa sessione.

² Il presidente della Confederazione difende il programma di legislatura dinnanzi alle Camere.

³ I regolamenti delle Camere possono prevedere che:

- a. nel trattare il programma di legislatura, la Camera deliberi soltanto sulle proposte, unanimi, di maggioranza o di minoranza, della commissione incaricata dell'esame preliminare; e
- b. le altre proposte debbano essere presentate a tale commissione prima che questa inizi la deliberazione di dettaglio sul decreto federale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.